

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

33.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI SABATO 2 MARZO 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose (<i>Modificato dal Senato</i>) . . .	631

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono stati concessi congedi ai camerati Scotti, Colombati, Fabbrici, Parolari, Mazzini, Landi, Suvich, Larocca, Masetti, Pesenti e Ricchioni.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che la Commissione discuterà subito in sede deliberativa il disegno di legge posto all'ordine del giorno e si riunirà poi stamane stessa in sede consultiva per esaminare le relazioni ai bilanci dell'Aeronautica, della Marina, della Guerra e degli Interni.

Comunica che la Commissione stessa, salvo la necessità di convocarsi prima per l'esame eventuale di altri provvedimenti, tornerà a riunirsi nuovamente in sede consultiva il 20 marzo alle ore 10 per l'esame delle relazioni ai bilanci dell'Africa italiana, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della cultura popolare, degli scambi e valute e degli esteri.

ARCIDIACONO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose (*Modificato dal Senato*): (487-B)

PRESIDENTE ricorda che la Commissione del Bilancio nella riunione del 18 gennaio 1940-XVIII aveva approvato il disegno di legge in oggetto, che peraltro è stato modificato dalla Commissione di finanza del Senato del Regno nella riunione del 29 febbraio 1940-XVIII.

A seguito delle modificazioni apportate dal Senato, gli articoli 4 e 5 del disegno di legge hanno la seguente formulazione:

ART. 4.

(*Lettera b) del penultimo comma e ultimo comma*).

b) esonero della metà delle tasse e soprattutto a favore di coloro che abbiano avuto 5 o 6 figli di nazionalità italiana.

L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente della facoltà o un numero di esami corrispondente o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

Le somme per tasse e sopratasse non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre la Commissione del Senato ha proposto un articolo aggiuntivo, che prende il n° 7, del tenore seguente:

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

Conseguentemente l'articolo 7 diventa articolo 8.

MEZZETTI, *Relatore*, ritiene giustificate le modificazioni apportate dal Senato al testo del disegno di legge già approvato dalla Camera, essendo esse dirette a rendere giustizia ad una frazione di famiglie numerose che altrimenti non avrebbero goduto dei benefici che il Duce ha voluto concedere alle famiglie che hanno cospicue benemerienze demografiche.

Avendo però il relatore del Senato ricordato che in occasione della discussione del disegno di legge presso la Commissione del bilancio della Camera era stato proposto di estendere l'esenzione tributaria alla imposta

sui domestici, ed avendo lo stesso relatore ritenuta ingiustificata tale proposta e non in stretto rapporto con le finalità sociali della legge, tiene a confermare che la proposta allora fatta rispondeva ad assolute esigenze di equità. È infatti indubbio che le famiglie numerose si annoverano soprattutto fra le classi povere e le classi medie e che è indispensabile, per famiglie con numerosi figli, assumere personale di servizio anche se le condizioni finanziarie rendano molto onerosa tale assunzione.

Pertanto oltre all'esonero delle tasse scolastiche — di cui si giovano soprattutto le famiglie abbienti — opportuno sarebbe stato concedere anche l'esonero della tassa sui domestici, perchè, ripetesi, anche le famiglie non dotate di mezzi di fortuna sono costrette a ricorrere all'aiuto di assistenti per le faccende di casa.

La proposta suddetta prescindeva quindi dalla distinzione non autorizzata delle famiglie numerose in abbienti e non abbienti e si proponeva di agevolare, per ragioni essenziali, l'assistenza familiare.

PRESIDENTE prende atto a nome della Commissione delle opportune osservazioni del camerata Mezzetti.

Pone in votazione le modificazioni al disegno di legge approvate dalla Commissione di finanza del Senato.

(Sono approvate).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 10,20.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Esenzioni tributarie a favore delle famiglie numerose (Modificato dal Senato). (487-B)

ART. 1.

Ai cespiti elencati all'articolo 1, lettera c), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è aggiunta l'imposta ordinaria sul patrimonio.

ART. 2.

All'articolo 2, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, è sostituito il seguente:

« Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o più figli di nazionalità italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma è mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del più anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.

I figli caduti in guerra o per la Causa Nazionale si considerano viventi e a carico ».

ART. 3.

Coloro i quali, al momento della entrata in vigore della presente legge, godono delle agevolazioni tributarie per il disposto dell'articolo 2, lettera b), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, per avere 6 figli a carico di 12 o più nati vivi e vitali, conservano tale beneficio fino a che permane la condizione posta dal citato articolo di legge.

ART. 4.

All'articolo 16 del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con

modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito il seguente:

« L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti di cui al numero 5 della lettera c) dell'articolo 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, comprese le Università e gli Istituti superiori, è concessa in base alla sola condizione dei figli nativi di nazionalità italiana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

a) esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto 7 o più figli di nazionalità italiana;

b) esonero della metà delle tasse e sopratasse a favore di coloro che abbiano avuto 5 o 6 figli di nazionalità italiana.

L'esenzione è sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente della facoltà o un numero di esami corrispondente o tale, comunque, che a giudizio delle autorità accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto.

ART. 5.

Le somme per tasse e per sopratasse non percepite dalle Università e dagli Istituti superiori di istruzione in dipendenza delle maggiori concessioni stabilite dalla presente legge saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

ART. 6.

La presente legge ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

Il termine di tre mesi previsto nell'articolo 4 del Regio decreto 10 agosto 1928-VI,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

n. 1944, decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge saranno ammessi a godere dei benefici in essa previsti anche coloro che alla data

del 23 marzo 1939-XVII avevano almeno sette figli viventi a carico di cui nessuno avesse compiuto il 28° anno di età.

ART. 8.

Le norme portate dalla presente legge e dalla precedente n. 1312 del 14 giugno 1928-VI, non si applicano ai cittadini di razza ebraica.